

Contanti, controlli da 10mila euro

Al via la nuova stretta di Banca d'Italia sui movimenti in contante pari o superiori a 10mila euro nell'arco di un mese. Entro il 16 settembre gli istituti di credito dovranno inviare all'Unità di informazione finanziaria gli sforamenti sul contante relativi ad aprile, maggio, giugno e luglio. Poi le «comunicazioni oggettive» saranno mensili. Si tratta di controlli introdotti

nel 2017 dalle norme antiriciclaggio con l'obiettivo di rendere più efficaci le verifiche sulle operazioni sospette.

Galimberti e Razzante a pag. 2

ANTIRICICLAGGIO

Da settembre comunicazione a Bankitalia per chi utilizza liquidi oltre la soglia mensile

Le informazioni renderanno più efficaci le verifiche sulle operazioni sospette

Contanti sospetti da 10mila euro al mese in sù

Controlli periodici. Banche e intermediari finanziari dovranno inviare all'Uif entro metà mese i primi dati dei correntisti troppo affezionati al cash

Interventi mirati. Le comunicazioni serviranno a dettagliare meglio il rischio di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo

Alessandro Galimberti
Ranieri Razzante

Il contante torna nel mirino dell'Uif. Da ieri è partito il monitoraggio mensile, da parte delle banche, sulle movimentazioni in contanti da 10mila euro in su. Banche e intermediari finanziari devono infatti comunicare periodicamente gli «sforamenti» dei contanti. Entro il 16 settembre banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento ed eventuali succursali italiane dovranno inviare all'Unità di informazione finanziaria tutti i movimenti in entrata o uscita, pari o superiori a 10mila euro in contante per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto.

Si tratta, è bene chiarirlo subito, di «controlli» e non di «divieti», siamo fuori dal perimetro delle segnalazioni per operazioni sospette (Sos) ma comunque, secondo la Gdf e la Direzione investigativa antimafia, in un ambito che deve essere monitorato per incrociare informazioni su chi è troppo appassionato al contante, «strumento anonimo e non tracciabile».

L'obbligo, già introdotto nel 2017 con le modifiche al decreto antiricic-

claggio (Dlgs 231/2007), è stato meglio dettagliato dal Provvedimento dell'Uif del 28 marzo scorso. Le comunicazioni oggettive non sono controlli fiscali né di polizia ma servono, in ultima analisi, a «raffinare» le segnalazioni di operazioni sospette, inviate oggi a decine di migliaia ma spesso solo per evitare rischi all'intermediario più che per intercettare operazioni realmente a rischio riciclaggio/terrorismo.

A tale scopo la Uif ha elaborato un elenco di indicatori di anomalia con indicazioni di massima per intercettare sospetti. Ad esempio, il precedente Provvedimento del 2011 tra i fattori di rischio considera l'utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie per importi rilevanti o con ricorso a banconote di elevato taglio. La difficoltà nell'individuare condotte inerenti l'uso del contante realmente sintomatiche di operazioni riciclatorie ha portato l'Authority a optare per segnalazioni standardizzate, la cui anomalia verrà valutata dalla Uif stessa. Le comunicazioni oggettive escludono l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette se non presentano collegamenti con altre operazioni di diverso tipo,

oppure quando i movimenti di contante non vengono effettuati da clienti ad elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In ogni caso l'invio di una Sos non esonera mai dalla comunicazione oggettiva su quella stessa operazione.

L'Authority ha deciso di emanare il primo provvedimento sul denaro contante, scelta che non stupisce visto che la «questione contante» nel nostro Paese è presentata agli occhi dell'opinione pubblica come lo snodo per la risoluzione di problemi che vanno dalla lotta all'evasione fiscale al riciclaggio di denaro sporco. Anche i risultati delle valutazioni sovranazionali del rischio condotte dalla Com-



Peso: 1-5%, 2-39%

missione Ue nel 2017 e 2019 hanno fornito riscontri a questa convinzione, ritenendo il contante il mezzo a cui si ricorre con maggiore frequenza per fini di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Così molti Stati membri sono corsi ai ripari. La scelta di adottare dei criteri oggettivi di segnalazione non è solo dell'Italia, ma anche di altri Paesi Ue e non. La Francia, per esempio, segue un regime articolato: accanto alle comunicazioni per importi superiori ai 10mila euro, devono essere segnalate anche le operazioni in contanti (o con moneta elettronica) superiori a mille o a 2mila euro per cliente in un mese. Stati Uniti, Canada e Australia hanno optato per il para-

metro dei trasferimenti superiori ai 10mila dollari in divisa locale.

La Uif ha stabilito di imporre ai soli intermediari finanziari l'invio con cadenza mensile di una comunicazione con i dati dei movimenti, in entrata e in uscita, per importi pari o superiori a 10mila euro, anche se realizzati con più operazioni singole pari o superiori a mille euro. Le informazioni hanno a oggetto le operazioni, i soggetti, i rapporti, anche se le operazioni stesse sono state compiute sui conti dei clienti da soggetti diversi in qualità di «esecutori», e sono da trasmettere entro il 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento. Non sarà comunque applicabile la compensazione tra ope-

razioni da comunicare, cioè se uno stesso soggetto deposita contante e ne preleva una parte, gli importi da comunicare saranno distinti.

La trasmissione dei dati è a cura del responsabile della funzione antiriciclaggio dell'intermediario. Nel caso in cui gli intermediari obbligati dal Provvedimento non effettuino, nel mese di riferimento, alcuna operazione rilevante, inoltreranno comunque una comunicazione negativa.

Per i cittadini, comunque, resta invariato il generale divieto di trasferimento del contante da 3mila euro in su.

I PASSAGGI DELLA COMUNICAZIONE

IL CONTENUTO	L'INDIVIDUAZIONE	LE DISTINZIONI	LE TEMPSTICHE	LE CONDIZIONI	IL FARO SUI CLIENTI	L'UTILIZZO DEL CASH
La segnalazione parte da 10mila euro	Rilevanti le operazioni dello stesso soggetto	Si somma soltanto il contante	Primo invio per i dati da aprile a luglio	Nessun automatismo per il riciclaggio	La valutazione sulla pericolosità	Per i pagamenti soglia invariata
Il calcolo dell'importo mensile Le comunicazioni dovranno essere effettuate all'Uif dagli intermediari finanziari e dovranno contenere i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10mila euro eseguite nel mese solare, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro	Imputazione anche al cliente Nell'individuazione dei 10mila euro mensili in contante vanno sommate le operazioni effettuate dallo stesso soggetto sia come cliente che come esecutore. Le operazioni effettuate dall'esecutore vengono imputate anche al cliente in nome e per conto ha operato	Le operazioni concatenate Gli importi da sommare sono solo quelli in contanti. Come precisato anche dall'Uif nelle Faq di fine agosto, per esempio, un prelievo dal conto per 1.500 euro con contestuale versamento di 1.000 euro su libretto di deposito e prelievo di 500 euro in contanti non si considera per il superamento della soglia	Il calendario delle scadenze Il primo invio delle comunicazioni oggettive all'Uif andrà effettuato dagli intermediari finanziari entro il 16 settembre 2019 (il 15 è domenica) e riguarderà i dati di aprile, maggio, giugno e luglio. A regime la comunicazione andrà trasmessa all'Uif entro il 15 del secondo mese successivo al mese di osservazione	L'esclusione dell'obbligo La comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta (Sos) quando non ci sono collegamenti con operazioni di diversa tipologia che portino a desumere una complessiva dinamica sospetta o quando non sia effettuata da clienti a elevato rischio	Il patrimonio informativo Le operazioni in contante segnalate con le comunicazioni oggettive effettuate dagli intermediari finanziari serviranno a integrare il patrimonio informativo sul carattere sospetto dei clienti anche avvalendosi di procedure di selezione automatica	Il limite dei 5mila euro Al di là delle nuove comunicazioni oggettive sui prelievi e versamenti in contante, resta invariata la soglia dei 5mila euro a partire dalla quale non si possono effettuare transazioni tra privati tramite il cash ma bisogna ricorrere a strumenti tracciabili

Niente compensazione tra depositi e prelievi da parte di uno stesso soggetto: gli importi saranno distinti

LE CIFRE

111

Operazioni tracciate
In media nel 2018 sono state 111 le operazioni pro capite effettuate in Italia con strumenti diversi dal contante a fronte delle 261 dell'Unione europea e delle 246 dell'area euro (entrambi i valori si riferiscono al 2017)

75,4%

Le carte di pagamento
Tra gli strumenti di pagamento alternativi al contante più utilizzati dalle famiglie in Italia prevalgono le carte di pagamento (75,4%) seguite da disposizioni d'incasso e da bonifici mentre è sempre più ridotto il ricorso agli assegni (1,8%)



In Bankitalia

L'Uif (unità di informazione finanziaria) è l'autorità istituita presso la Banca d'Italia con funzioni di contrasto e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo



Peso: 1-5%, 2-39%